



COMUNICATO STAMPA n. 161/25

Lussemburgo, 18 dicembre 2025

Sentenza della Corte nella causa C-422/24 | Storstockholms Lokaltrafik

RGPD: in caso di utilizzo di una telecamera indossabile (*bodycam*) durante il controllo dei biglietti, alcune informazioni devono essere fornite immediatamente al passeggero interessato

Le informazioni più rilevanti possono essere indicate su un cartello di avvertenze, mentre le altre possono essere fornite in un luogo facilmente accessibile

Un'azienda di trasporto pubblico di Stoccolma (Svezia) fornisce ai propri controllori telecamere indossabili (*bodycam*) per filmare i passeggeri durante i controlli dei biglietti.

L'autorità svedese per la protezione dei dati ha inflitto una sanzione a tale azienda, contestandole di aver violato diverse disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD)¹. Essa ritiene, tra l'altro, che l'uso delle *bodycam* abbia consentito di raccogliere dati personali direttamente² dalle persone filmate, che non sono state adeguatamente informate al riguardo.

L'azienda contesta la violazione dell'obbligo di informazione. Essa sostiene di aver effettuato una raccolta indiretta³ dei dati, una modalità di raccolta che determina in modo diverso il momento e la portata di tale obbligo e che, a suo avviso, rende la sanzione ingiustificata.

Il giudice svedese adito di tale controversia ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare il RGPD.

La Corte risponde che, poiché **i dati ottenuti tramite *bodycam* sono raccolti direttamente presso l'interessato, quest'ultimo deve ricevere immediatamente determinate informazioni⁴**.

Infatti, la qualificazione di una raccolta di dati come «diretta» non richiede né che l'interessato fornisca consapevolmente dati né alcuna azione particolare da parte sua. Pertanto, i dati derivanti dall'osservazione della persona che ne è la fonte sono considerati raccolti direttamente presso di essa.

La seconda ipotesi, quella relativa alla **raccolta indiretta di dati**, si applica quando il titolare del trattamento non è in contatto diretto con l'interessato e ottiene i dati a partire da un'altra fonte.

In caso di raccolta di dati direttamente presso l'interessato, l'obbligo di informazione può essere attuato nell'ambito di un approccio a più livelli⁵. Le informazioni più importanti possono essere indicate su un cartello di avvertenze. Le altre informazioni obbligatorie possono essere fornite all'interessato, in modo adeguato e completo, in un luogo facilmente accessibile.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa

conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo [integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza](#) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Jacques René Zammit ☎ (+352) 4303 3355

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

Restate in contatto!



¹ [Regolamento \(UE\) 2016/679](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

² Articolo 13 del RGPD, intitolato «Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato».

³ Articolo 14 del RGPD, intitolato «Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato».

⁴ Tali informazioni comprendono, tra l'altro, l'identità e i recapiti del titolare del trattamento, le finalità, la base giuridica, i destinatari, il periodo di conservazione e il diritto di richiedere l'accesso ai dati e la loro cancellazione.

⁵ Come previsto dalle linee guida 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati (CEPD) sul trattamento dei dati personali mediante dispositivi video, adottate il 29 gennaio 2020.